

NOTA INFORMATIVA

per gli Amministratori di Sostegno relativa all'applicazione del Conto di base

NORMATIVA E VERIFICHE FATTE

Il conto di base (conto corrente bancario o postale) è previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 37 (in adeguamento alla direttiva UE 2014/92), all'articolo 126 noviesdecies e tratta del conto di base per categorie svantaggiate e con redditi bassi che abbiano queste condizioni:

- pensionati con redditi Isee inferiori a 18mila euro annui
- cittadini con reddito Isee al di sotto degli 8mila euro.

Il dettato normativo è certamente utile per coloro che sono in situazioni di amministrazione di sostegno con bassi redditi.

La Banca d'Italia con provvedimento del 3 agosto 2017 ha emesso disposizioni che riguardano anche i conti di base, con terminologia piuttosto tecnica. Il provvedimento non richiede alle banche e poste un'applicazione rigorosa ed uniforme, lasciando quindi margini di discrezionalità.

Da verifiche effettuate direttamente presso banche e poste risultano incertezze o mancate conoscenze da parte degli addetti ed anche nel sito web delle Poste risulta un conto di base definito conto essenziale descritto in modo molto sintetico senza indicare il decreto legislativo n.37/2017.

INFORMAZIONI OPERATIVE

Poiché ogni Istituto bancario ha la sua visione applicativa, è opportuno informare gli AdS che il conto di base non deve avere un canone annuo, non debbono essere applicati costi per l'addebito continuativo in conto delle bollette, possono essere applicati costi per altre operazioni, tipo Rid, ma sempre inferiori a un euro per singola operazione. Questo si è ricavato direttamente da un istituto bancario con funzionari preparati e con circolari interne rispettose della normativa nazionale ed europea.

L'accesso al conto di base richiede un passaggio dall'eventuale conto corrente in essere, con relativa sua chiusura e con riapertura del nuovo conto di base, relativa migrazione degli eventuali addebiti continuativi in conto e/o rid presenti nel conto in chiusura. Eventuali costi di chiusura del conto corrente in essere sono da verificare in concreto con le singole filiali, mentre non possono essere applicati costi di apertura del conto di base.

AVVERTENZE PER GLI AdS

GESTIONE ON LINE DEI CONTI CORRENTI: Per la gestione on line dei conti correnti in generale e del conto di base, agli Amministratori di sostegno le banche e poste richiedono che ciò sia indicato nel provvedimento del Giudice tutelare, pertanto se non già autorizzato, occorre fare un'apposita un'istanza allo stesso G.T. per chiederne l'autorizzazione.

PASSAGGIO DI CONTI CORRENTI: nei passaggi di chiusura e riapertura di un conto corrente ovviamente occorre coordinare i tempi di passaggio con gli enti gestori degli addebiti/accrediti automatizzati.

Si chiede cortesemente di informare questa associazione ALAS-ApS, utilizzando la mail, di eventuali problematiche o per suggerimenti al fine di aggiornare e migliorare questa informativa e la sua operatività.

Bologna, 10 aprile 2018

A.L.A.S. ASSOCIAZIONE LIBERA AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO –APS- Bologna

Mail: segreteria.alas.aps@gmail.com